

# Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo relativo a polizze di assicurazione agevolabili da contribuzione pubblica  
e relative polizze integrative non agevolabili

Compagnia: **ARA 1857 S.p.A.**

Prodotto: "Adesione a polizza collettiva o Polizza individuale "

ediz. 02/2021

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e/o accessorie) al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili.
- ✓ Causate dalle seguenti avversità:
  - Catastrofali (gelo e brina, alluvione, siccità)
  - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)
  - Accessorie (colpo di sole, ondata di calore, vento caldo, sbalzo termico)

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



### Che cosa non è assicurato?

- × Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.



### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

#### Principali esclusioni:

- !! Danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione
- !! Danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche
- !! Danni a seguito di incendio, fulmine, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane e bradisismo



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, San Marino e Città del Vaticano



### **Che obblighi ho?**

- Quando sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni inesatte o reticenti o l'omessa dichiarazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.
- L'assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori



### **Quando e come devo pagare?**

Il Premio deve essere pagato dal Contraente in una unica soluzione alla data contrattualmente convenuta mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento ammessi.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto degli eventuali periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità.

Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

La garanzia cessa alla maturazione commerciale del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.



### **Come posso disdire la polizza?**

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.